



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 178 C.D.T. 14

DEL 12 NOVEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Giuseppe Dacqui, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 12 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 16/A

A.S.D. Atletico Corleone (PA) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale – Gara 1ª categoria gir. B) U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale 160 del 31/10/2013

La A.S.D. Atletico Corleone ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale 160 del 31/10/2013, il quale in riferimento alla gara in oggetto ne disponeva la ripetizione.

In particolare, la Società ricorrente lamenta che sono stati posti in essere dalla Società ospitante gravi atti di intimidazione nei confronti dei tesserati dell'Atletico Corleone e dello stesso arbitro tanto che alla Società ospitante doveva essere applicata la più grave sanzione della perdita della gara.

Il ricorso è fondato. Invero, dal referto arbitrale (e dal relativo supplemento), che ai sensi dell'art.35 n.1 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, emerge una condotta del capitano della squadra e di tutti gli altri componenti di reiterata violazione del Codice di Giustizia Sportiva che ha anche contribuito a riscaldare il clima tra le tifoserie che sono venute a contatto.

L'assenza delle forze dell'ordine e comunque di un servizio d'ordine, unitamente al comportamento minaccioso tenuto in campo da tutti i giocatori della squadra U.S.D. Città di Giuliana, implicano una grave responsabilità che ha inciso pesantemente sul regolare svolgimento della gara. Se il direttore di gara si è determinato, per tutelare la propria e altrui incolumità, a far proseguire la gara pro-forma ciò non può comportare l'applicazione della meno afflittiva sanzione della ripetizione della gara.

I fatti verificatisi, riportati in maniera particolareggiata dal direttore di gara nel supplemento di referto, sono del tutto riprovevoli e meritevoli di sanzione più dura atteso anche il comportamento del capitano della squadra U.S.D. Città di Giuliana, che invitato a prodigarsi per far calmare gli animi ha invece contribuito ad esasperarli ancor di più rendendosi, tra l'altro, responsabile nel corso del 1° tempo di un fallo di gioco "*molto pesante*" che meritava il cartellino rosso, non mostrato in quanto l'arbitro "*accerchiato*" dall'intera squadra della U.S.D. Città di Giuliana è stato gravemente minacciato "*con toni molto aspri*", tanto da indurlo a mostrare il solo cartellino giallo.

In ragione di quanto sopra, va condivisa la decisione del direttore di gara di proseguire la gara pro forma, con conseguente assegnazione di gara perduta per 0-3 alla U.S.D. Città di Giuliana, risultando di nessun pregio le considerazioni difensive di cui alle controdeduzioni in atti, peraltro parzialmente ammissive dei fatti verificatisi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, visto l'art. 17 comma 4° lett. b) C.G.S., dispone di infliggere alla U.S.D. Città di Giuliana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Per l'effetto senza addebito di tassa.

Procedimento 17/A

A.S.D. Azzurra (RG) avverso inibizione del sig. Giovanni Gibaldi fino al 30/11/2013 Dirigente dell'ASD Azzurra ed avverso la squalifica per cinque gare calciatore Muca Xhulio - Gara Allievi Regionali Gir. F A.S.D. Ragusa Calcio/A.S.D. Azzurra del 27/10/2013 - C.U. 159/sgs 34 del 31/10/2013.

Con tempestivo reclamo del 06/11/2013 la Società A.S.D. Azzurra, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, chiede la revoca dell'inibizione a suo carico in quanto assolutamente estraneo ai fatti addebitatigli, nonché la revoca o la rideterminazione della squalifica a carico del proprio calciatore in quanto il suo comportamento sarebbe stato dettato da un atteggiamento discriminatorio a carattere razziale posto in essere oltre che dai sostenitori del Ragusa anche da un loro tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo relativo alla squalifica del calciatore è inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente che in atto risulta essere inibito con la conseguenza che non aveva i poteri per rappresentare la società.

Parimenti inammissibile risulta il reclamo per ciò che attiene la inibizione del sig. Giovanni Gibaldi (reclamo che deve intendersi come proposto personalmente) in quanto, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., non sono impugnabili le inibizioni fino ad un mese. Infine deve disporsi invio della copia degli atti del presente procedimento alla Procura Federale in relazione ai denunciati comportamenti discriminatori posti in essere nei confronti del calciatore Muca Xhulio da parte dei sostenitori e da un tesserato del Ragusa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto, disponendo conseguentemente addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Procedimento 20/A

A.S.D. Finale (PA), avverso squalifica fino al 30/11/2013 allenatore Rizzo Cesare; inibizione dirigente Capuana Mauro Carmelo fino al 30/03/2014; inibizione dirigente Scolaro Domenico fino al 05/12/2013; squalifica per 4 gare calciatore Biundo Angelo; squalifica per tre gare calciatore Mastrandrea Domenico; ammenda di € 40,00.

Gara 1^ categoria gir. C) A.S.D. Finale/A.S.D. Stefanese del 27/10/2013 - C.U. n° 160 del 31/10/2013.

La A.S.D. Finale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni indicate in epigrafe, chiedendo "di ridurre sensibilmente tutte le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo", apparendo le stesse *"molto spropositate in relazione ai fatti realmente accaduti"* e offrendo disponibilità ad una convocazione *"di tutti i propri attori coinvolti nel procedimento in oggetto per ulteriormente chiarire i fatti accaduti"*.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 45 n°3 lettera d) C.G.S., non è impugnabile la sanzione dell'ammenda di € 40,00, che pertanto resta confermata.

Rileva altresì che la richiesta di audizione, così come formulata, non è ammissibile in quanto resa in contrasto con il dettato di cui all'art. 48 n°3 C.G.S.

Esaminato il referto di gara che, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto riferito dalla società appellante non trova in esso alcun riscontro.

Infatti, per quanto attiene alla posizione dell'allenatore sig. Cesare Rizzo, emerge che lo stesso è stato allontanato dall'arbitro dopo reiterati richiami e, posizionatosi all'esterno del terreno di gioco, contrariamente a quanto affermato dalla Società ha continuato a inveire e protestare, riaprendo ripetutamente il cancello di accesso al terreno di gioco per impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori e al contempo contestando ancora l'operato dell'arbitro.

Quanto alla posizione degli altri tesserati indicati in epigrafe va segnalato che la società appellante, ritenendo possa essersi trattato soltanto di *"vibranti, ma rispettose proteste"*, si è limitata a minimizzare i comportamenti assunti dagli stessi, ritenuti comuni a tutti i campi di calcio di qualsiasi categoria, senza tuttavia indicare alcuna specifica motivazione che possa indurre alla riduzione delle sanzioni.

Invero, dalla lettura del referto, si evince in modo inequivocabile che il sig. Mauro Carmelo Capuana ha ripetutamente assunto contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro che, a fine gara, tentava pure di colpire, scagliandosi poi contro la porta dello spogliatoio del predetto, proseguendo infine nel suo atteggiamento minaccioso.

Altrettanto inequivocabilmente si evincono i comportamenti tenuti dagli altri tesserati raggiunti da provvedimento disciplinare, che hanno assunto comportamenti minacciosi (nel caso del dirigente sig. Scolaro), irrispettosi, offensivi e minacciosi (nel caso del calciatore sig. Biundo) e irrispettosi e minacciosi (nel caso del calciatore sig. Mastrandrea).

Le sanzioni irrogate appaiono congrue e proporzionate ai fatti addebitati e non appaiono suscettibili di alcuna revisione.

Si rileva infine che la dichiarazione autografa resa dal presidente della A.S.D. Stefanese e allegata all'appello è inammissibile, in quanto il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara. Nondimeno appare opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare la veridicità o meno di quanto contenuto nella predetta dichiarazione e palesemente in contrasto con le risultanze ufficiali.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Dispone trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Procedimento 21/A

U.S.D. Citta' di Giuliana (PA) avverso ammenda di € 200,00 ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Francesco Venezia - Gara Campionato 1^ Cat. Girone B U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 - C.U. 160 del 31/10/2013.

Con tempestivo reclamo del 05/11/2013 la Società U.S.D. Città di Giuliana, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, chiede la revoca delle sanzioni come sopra riportate in quanto nessun addebito può essere posto a carico della reclamante, anche in considerazione che nulla viene riferito dal direttore di gara nel suo referto circa comportamenti irraguardosi posti in essere dai propri dirigenti, mentre appare del tutto eccessiva la sanzione a carico del capitano .

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura di detto rapporto si evince, in maniera univoca e senza dubbio alcuno, che al 34' del 1° t. il sig. Francesco Venezia, capitano dell'U.S.D. Città di Giuliana, commetteva un grave fallo di gioco che, a termine di regolamento, si sarebbe dovuto sanzionare anche con l'espulsione del calciatore, provvedimento che l'arbitro non ha potuto adottare per l'atteggiamento assunto non solo dal Venezia ma anche da suoi compagni che lo circondavano completamente e lo minacciavano con toni molto aspri.

In ragione di quanto sopra la squalifica a carico del sig. Francesco Venezia appare congrua in relazione a quanto posto in essere dallo stesso atteso che, nella sua determinazione, deve tenersi conto del fatto che a termine di regolamento le sanzioni disciplinari vanno aggravate se commesse dal capitano della squadra.

Parimenti va rigettato il reclamo per quanto attiene la sanzione dell'ammenda in quanto la stessa appare congrua essendo stata irrogata ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alla responsabilità oggettiva della società in ordine ai comportamenti anti sportivi posti in essere dai propri tesserati e denunciati, anche se in maniera generica, dal direttore di gara nel suo referto.

Infine rileva che la richiesta audizione così come formulata non è ammissibile, in quanto resa in contrasto con il dettato di cui all'art.48 n. 3 C.G.S..

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo

Dispone conseguentemente addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata.

Procedimento 23/A

A.S.D. Casteltermini (AG), avverso inibizione presidente sig. Salvatore Sanvito fino al 15/03/2014 – Gara 1^ categoria gir. B, A.S.D. Casteltermini/A.C.D. Ciminna del 27/10/2013 - C.U. n° 160 del 31/10/2013.

La A.S.D. Casteltermini, in persona del suo delegato pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, chiedendo “una sensibile riduzione” della sanzione assunta dal Giudice Sportivo a carico del presidente sig. Salvatore Sanvito, negando che lo stesso abbia offeso o tantomeno toccato l'arbitro.

La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che il presidente sig. Salvatore Sanvito

adottava per buona parte della gara comportamenti ostruzionistici che ne determinavano l'allontanamento dal terreno di gioco. Ciò nonostante il predetto reiterava i suddetti comportamenti, nello specifico lanciando al 43° del 2° tempo due palloni all'interno del terreno di gioco e giungendo inoltre a insultare e minacciare l'arbitro anche oltre il triplice fischio. Ancora, mentre l'arbitro usciva dal terreno di gioco per recarsi negli spogliatoi, il sig. Sanvito tentava di avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso, subito trattenuto dai carabinieri presenti, continuando tuttavia negli insulti.

Per quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati, né é in alcun modo rilevabile quanto esposto dalla società appellante a difesa, mentre non rileva l'assunto che l'arbitro non sia stato toccato, posto che il provvedimento del Giudice sportivo non fa riferimento ad atti di violenza consumata.

La sanzione irrogata appare congrua e proporzionata ai fatti addebitati e non suscettibile di alcuna revisione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo di € 130,00, non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Giuseppe Dacqui, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 12 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 108/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. La Chiana Giuseppe n.q. di Presidente della A.S.D. Campobello
A.S.D. Campobello

La Procura Federale con nota 1275 pf11-12/GS/reg del 15/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., da iscriversi al tesserato;
- della violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta derivante alla società dalla violazione ascritta al tesserato;

Le parti deferite pur ritualmente convocate, non sono comparse all'udienza e non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione di mesi tre ed alla società la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

- esaminati gli atti del deferimento;
- rilevato che il deferimento trae origine dal fatto che il Sig. Salice Giovanbattista avrebbe esercitato l'attività di allenatore per la Società A.S.D. Campobello per n° 2 gare del Campionato Regionale di Promozione (stagione sportiva 2011-2012), senza essere regolarmente tesserato all'epoca dei fatti per la medesima Società;

- esaminate in particolare le distinte delle gare interessate (Campobello/Borgata T. del 18/11/2011 e Campobello/Cianciana 2000 del 15/01/2012);
 - considerato che l'allenatore indicato nelle distinte "de quo" risulta essere il Sig. Bellomo Girolamo (tesserato F.I.G.C. n.5227) e che pertanto l'attività di allenatore per la Società A.S.D. Campobello nelle gare interessate è stata esercitata da quest'ultimo e non dal Sig. Salice Giovanbattista, indicato invece nelle stesse distinte quale collaboratore,
- P.Q.M.

dispone non doversi procedere e dispone altresì la restituzione degli atti alla Procura Federale per l'eventuale riformulazione del deferimento.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite ai sensi dell'art. 38.comma 8 C.G.S.

Procedimento 110/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Sciglio Giovanbattista (Tesserato della A.S.D. Città di Gaggi)
 A.S.D. Citta' Di Gaggi (cessate tutte le attività dal 29/06/2013)

La Procura Federale, con nota 1277 pf11-12/GS/reg del 19 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., a carico del tesserato;
- 2) della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dagli addebiti ascritti al predetto tesserato, a carico della Società.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato regionale di 2ª categoria 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Rosario Santamaria, iscritto nei ruoli del settore tecnico (n° 52258), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2010 al 2012.

Il Sig. Giovanbattista Sciglio, nel sottoscrivere le distinte di gara in questione, s'è reso quindi responsabile di avere attestato la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento dell'allenatore indicato.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Giovanbattista Sciglio, tesserato della A.S.D. Città di Gaggi, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;
 alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 111/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Minniti Cristian (Tesserato della A.S.D. Sporting Ragusa 04)

Sig. D'Antoni Saverio (Tesserato della A.S.D. Sporting Ragusa 04)

A.S.D. Sporting Ragusa 04

La Procura Federale, con nota 1278 pf11-12/GS/reg del 22 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., a carico dei tesserati;
- 2) della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dagli addebiti ascritti ai predetti tesserati, a carico della Società.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare ai tesserati la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato regionale di 2^a categoria 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Domenico Puntillo, iscritto nei ruoli del settore tecnico (n° 53541), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2009 al 2012.

I Sigg. Cristian Minniti e Saverio D'Antoni, nel sottoscrivere le distinte di gara in questione, si sono resi responsabili di avere attestato la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento dell'allenatore indicato.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Ai Sigg. Cristian Minniti e Saverio D'Antoni, tesserati della A.S.D. Sporting Ragusa 04, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 112/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Antonio Cono Virzi' (Tesserato della A.S.D. Raddusa)

Sig. Rosario Garao (Tesserato della A.S.D. Raddusa)

A.S.D. Raddusa

La Procura Federale, con nota 1279 pf11-12/GS/reg del 28 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., a carico dei tesserati;

2) della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dagli addebiti ascritti ai predetti tesserati, a carico della Società.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare ai tesserati la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato regionale di 2ª categoria 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Filippo Lembo, iscritto nei ruoli del settore tecnico (n° 24442), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2008 al 2011.

I Sigg. Antonio Cono Virzì e Rosario Garao, nel sottoscrivere le distinte di gara in questione, si sono resi responsabili di avere attestato la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento dell'allenatore indicato.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Ai Sigg. Antonio Cono Virzì e Rosario Garao, tesserati della A.S.D. Raddusa, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;

alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 113/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Catania Alessandro (Tesserato della A.S.D. Trinacria F.C.)

A.S.D. Trinacria F.C.

La Procura Federale, con nota 1280 pf11-12/GS/reg del 22 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

3) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., a carico del tesserato;

4) della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dagli addebiti ascritti al predetto tesserato, a carico della Società.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 100,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato regionale allievi 2011/2012, svoltesi nel mese di ottobre 2011 e meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Aiello Salvatore, iscritto nei ruoli del settore

tecnico (n° 43074), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali 2011- 2012.

Il Sig. Alessandro Catania, nel sottoscrivere le distinte di gara in questione, s'è reso quindi responsabile di avere attestato la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento dell'allenatore indicato.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Alessandro Catania, tesserato della A.S.D. Trinacria F.C., la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;

alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 118/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. La Rosa Giorgio (tesserato A.I.A. – Sezione di Catania)

Il Sig. La Rosa Giorgio, tesserato A.I.A. – Sezione di Catania, è stato deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota n.1479/515 pf 12/13 GT/dl del 04/10/2013, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 commi 1° e 3°, lett. d) del regolamento A.I.A. e senza avere ottenuto dal Presidente della F.I.G.C. la relativa autorizzazione.

Quanto sopra per aver sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria in occasione dell'incontro, dallo stesso diretto, A.S.D. Sporting Eubea/Nuova Kamarinese dell'11.11.2012, 1^ Categoria, senza aver fatto richiesta preventiva al proprio Presidente e senza aver ottenuto dal Presidente della F.I.G.C. la relativa autorizzazione a procedere nei confronti di tesserati (clausola compromissoria).

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Giorgio La Rosa il quale ha chiesto il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo applicarsi la sanzione di mesi sei di sospensione.

In via preliminare occorre premettere che l'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale e l'art. 40 lett. d) regolamento A.I.A., secondo l'indirizzo costante di questa Commissione e della giurisprudenza sportiva (vedi da ultimo C.G.F. Sezione Unita del 13/09/2013 C.U. 41 C.G.F.), può essere applicato solo in presenza di denuncia/querela presentata, senza la preventiva autorizzazione, per fatti-reato procedibili a querela. Nella fattispecie *de qua* il Sig. La Rosa ha denunciato il danneggiamento della sua auto avvenuto in luogo pubblico e con minaccia da parte di tifosi e tesserati, per come è dato evincere dal supplemento di referto del 12.11.2012 e dalla querela presentata anch'essa in data 12.11.2012. Tale danneggiamento era stato causato prima all'interno della spiazza adiacente il campo di gioco e veniva proseguito alla fine dell'incontro mentre il direttore di gara lasciava l'impianto sportivo.

Ora, al di là della intervenuta remissione di querela, occorre osservare che il delitto di danneggiamento, nella fattispecie, non può che ritenersi aggravato dall'esposizione della pubblica fede ma soprattutto dalla violenza e minaccia.

Così delineata la circostanza denunciata, il delitto, a mente dell'art. 635 comma 2° n. 1 e 3 c.p., è procedibile d'ufficio di talchè s'impone il proscioglimento del Sig. La Rosa Giorgio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone prosciogliersi il sig. Giorgio La Rosa con la conseguente archiviazione del procedimento.
Dispone inoltre comunicarsi la decisione al C.R.A. per quanto di competenza.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 12 novembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 78/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Palermo Futsal Eightnin

Sig.ra Buonocore Floriana (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 24/07/2013 prot. 11.125 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 320,00 alla società A.S.D. Palermo Futsal Eightnin;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Buonocore Floriana;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ajello Manfredi, Basile Mauro, Bisconti Alberto, Genova Marco, Gentile Antonio, Leone Cesare, Molinaro Antonino, Patania Pasquale, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 91/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Expert Rosolini C5

Sig. Salemi Roberto (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.144 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive non esimenti dagli addebiti contestati. In particolare si evidenzia che gli allegati certificati medici dei calciatori Spadola Riccardo (scad.18/09/2013), Aprile Amedeo (scad. 18/09/2013), Salemi Luca (scad.24/01/2013), si riferiscono:

- I primi due alla s.s. 2012/2013;
- Il terzo certifica che la visita medica di idoneità agonistica del calciatore "de quo" è stata effettuata con notevole ritardo in relazione all'inizio del campionato di competenza.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva quindi per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società A.S.D. Expert Rosolini C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Salemi Roberto;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Attardo Orazio, Giuga Giovanni, Micieli Vincenzo, Aprile Amedeo, Salemi Luca, Spadola Riccardo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 92/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Green Team Mascalucia C5 (dal 23/07/2013 A.S.D. Futsal Mascalucia)

Sig. Aurite Paolo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.145 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società ha inviato memorie difensive allegando certificati medici dei calciatori Parlato Giancarlo, Parlato Ugo Maria e Privitera Salvatore dai quali si evince:

la regolarità della posizione del calciatore Parlato Gianfranco e Privitera Salvatore;

il considerevole ritardo, in relazione all'inizio del campionato di competenza, della data di rilascio del certificato medico in testa al calciatore Parlato Ugo.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva di alcuni calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Parlato Gianfranco e Privitera Salvatore e applica:

l'ammenda di € 80,00 alla società A.S.D. Green Team Mascalucia C5 (dal 23/07/2013 A.S.D. Futsal Mascalucia);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Aurite Paolo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Morina Edoardo Marco e Parlato Ugo Maria, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 93/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Virtus Scicli

Sig. De Blasi Ivo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.146 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società A.S.D. Virtus Scicli;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. De Blasi Ivo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bascetto Orazio, Cafiso Francesco, De Blasi Emiliano, Invincibile Giovanni, Melfi Francesco, Mugnas Fabrizio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 94/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Dil. ANSPI Selinus (dal 29/06/2013 cessate tutte le attività)

Sig. Aloisi Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.147 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. Dil. ANSPI Selinus dal 29/06/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Aloisi Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abate Calogero, Aspano Francesco, Casola Cristian, Corleo Riccardo, Corso Manuel Leonardo, Evola Giulio, Graffeo Iannone Erasmo, Grimaldi Rocco, Impallari Francesco, Simanella Francesco, Tumminia Filippo, Vaiana Vito, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 95/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Futsal Puntese

Sig. Gravina Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.148 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 alla società Pol. Futsal Puntese;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gravina Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Stefano Dario, Guglielmini Davide Salvatore, Siracusa Valerio, Zocco Vincenzo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 96/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Gemini Soccer (dal 29/06/2013 cessate tutte le attività)

Sig. Lo Re Pierfranco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 Serie C2 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/07/2013 prot. 11.149 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. Gemini Soccer dal 29/06/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Re Pierfranco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alio Vincenzo, Reina Stefano, Terramagra Giovanni, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 101/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Alcamo

Sig. Daidone Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di C5 serie C2 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 30/09/2013 prot. 11.356 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ed il solo calciatore Miceli Ciro ha inviato proprie memorie difensive allegando copia di regolare certificazione attestante la personale idoneità all'attività sportiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva degli ulteriori calciatori deferiti. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Miceli Ciro e applica:

l'ammenda di € 120,00 alla società A.S.D. Alcamo;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Daidone Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonura Nicola, Cardinale Antonino Gianluca, Zerbo Gaetano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12/11/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**